



Mantova



Mantova




Mantova

# RSU

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Mantova



Al Direttore dell' Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Mantova

Dr.ssa Olga Rita Lotti

SEDE

## OGGETTO: Rottura relazioni sindacali e dichiarazione stato agitazione

Le scriventi OO.SS. e la RSU della D.P. di Mantova, alla luce dell'atteggiamento di assoluta indisponibilità alla trattativa locale da parte della Dr.ssa Olga Rita Lotti, Direttore della D.P. di Mantova, in tema di orario di servizio e di orario di lavoro.

Preso atto che l'Amministrazione vuole applicare, senza giustificazione alcuna, la modifica dell'orario di lavoro, non curante del dettato dell'art. 36 del C.C.N.L., dei precedenti accordi condivisi e stipulati con le OO.SS. e la RSU, e del rispetto delle esigenze legate alle sedi locali, provocando, così, inutili ed arbitrarie situazioni di disagio ai dipendenti,

## COMUNICANO

### la rottura delle relazioni sindacali e la dichiarazione dello stato di agitazione del personale.

Le scriventi OO.SS. e la RSU della D.P. di Mantova comunicano, inoltre, l'intenzione di avviare le procedure previste dall'art. 10 del C.C.N.I. del 2005/2009, diffidando quindi la Direzione della Direzione Provinciale di Mantova ad assumere qualunque iniziativa unilaterale come previsto dal comma 4 del citato art. 10.

#### **Art. 10 - Composizione dei conflitti**

1. In caso di conflitto su materie di cui agli accordi e ai contratti collettivi, ovvero su atti unilaterali dell'Agenzia riguardanti le suddette materie, le parti abilitate alla contrattazione integrativa nel livello direttamente interessato si impegnano a dare avvio ad un tentativo di composizione entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta scritta presentata da una delle stesse parti e inviata all'Agenzia e alle organizzazioni sindacali nazionali.
2. Il tentativo di composizione si esaurisce nel termine di cinque giorni dal suo avvio. Decorso tale termine, ciascuna delle parti chiede lo spostamento della trattativa presso la sede negoziale di livello superiore; il tentativo si esaurisce entro i successivi quindici giorni.
3. Nel caso in cui a livello di struttura periferica di livello dirigenziale non si raggiunga l'accordo entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di ripartizione nell'ambito regionale delle risorse demandate dalla contrattazione nazionale ai sensi dell'art. 4., comma 3, la trattativa viene ricondotta alla sede negoziale regionale.
4. Nel corso delle procedure di composizione le parti si astengono dall'assumere determinazioni unilaterali nelle materie oggetto del confronto e adottano comportamenti di massima trasparenza e correttezza.

FP CGIL

CISL FP

F.L.P.

Per la RSU

*[Handwritten signatures and names of representatives from FP CGIL, CISL FP, F.L.P., and the RSU]*